

## PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

**Aqua Seprio Servizi S.r.l.**

IN

**Como Acqua S.r.l.**

(Redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile)

Gli organi amministrativi di Como Acqua S.r.l. (di seguito, "Como Acqua" o la "Società Incorporante") e Aqua Seprio Servizi S.r.l. (di seguito "Aqua Seprio" o la "Società Incorporanda") hanno predisposto il seguente progetto comune di fusione per incorporazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2501-ter del Codice Civile (di seguito, l'"Operazione"), da sottoporre all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci.

### 1. MOTIVI DELL'OPERAZIONE

L'operazione è conforme agli obblighi introdotti dal Testo unico società a partecipazione pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016 e modificato con d.lgs. 100/2017) che prevedono la razionalizzazione, anche mediante fusione, delle società che svolgono attività simili a quelle svolte da altre società partecipate dagli enti pubblici, il contenimento dei costi di funzionamento delle società e, in generale, l'aggregazione tra società pubbliche che svolgono attività di interesse generale consentite dalla legge (art. 20, comma 2, Testo unico).

Ciò premesso, l'operazione di fusione per incorporazione si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della normativa di settore, che promuove le aggregazioni tra soggetti gestori del servizio idrico integrato all'interno del medesimo Ambito Territoriale Ottimale ("ATO").

Con particolare riferimento all'ATO di Como, si segnala quanto segue:

- in data 19 ottobre 2011, con delibera n. 8 ("*Proposta per l'affidamento del servizio idrico integrato*"), l'Assemblea dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale ha approvato all'unanimità e con la maggioranza richiesta dall'art. 1, comma q) della L.R. 21/2010 la proposta di affidamento "in house" del Piano d'Ambito mediante individuazione di un soggetto gestore unico, ritenendo tale forma gestionale come la risposta più idonea alle esigenze del territorio.
- in data 20 dicembre 2011, con deliberazione n. 103 ("*Individuazione della forma di gestione ed affidamento del servizio idrico integrato*"), il Consiglio Provinciale di Como ha indicato la forma di gestione e di affidamento del Servizio Idrico Integrato, per l'attuazione del Piano d'Ambito, nella modalità "in house", previa

LB

ff

costituzione da parte dei Comuni di una società avente i requisiti di legge per l'affidamento.

- in data 15 maggio 2012 con deliberazione n. 36 (*"Delibera di Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato"*), il Consiglio Provinciale di Como ha individuato le linee guida per la costituzione della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, prevedendo al punto 1 "Obiettivi strategici della riorganizzazione" che *"il progetto di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) sul territorio della Provincia di Como si basa sulla costituzione di una società, denominata società d'ambito, cui attribuire in house la titolarità della gestione del SII alla scala provinciale ed affidare il servizio di che trattasi per l'ambito territoriale ottimale della Provincia di Como"*.
- l'Ente di governo dell'Ambito (la Provincia di Como), con deliberazione n.36 del 2012, ha individuato, quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Como ("ATO"), l'affidamento "in house" ad una società interamente pubblica, partecipata dai Comuni e caratterizzata da tutti gli elementi del controllo analogo.
- in data 3 luglio 2012 con deliberazione n. 5 (*"Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato"*), la Conferenza dei Comuni ha confermato la scelta dell'affidamento diretto ad una società avente i requisiti dell'"in house providing", costituita direttamente dai Comuni.
- in data 18 dicembre 2014, con delibera n. 15, il Consiglio della Provincia di Como - ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 47 della L.R. 26/2003 che attribuiscono alla Provincia l'approvazione del Piano d'Ambito e le decisioni in merito all'affidamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito "SII") per l'ATO - ha formalmente approvato il Piano d'Ambito.
- in data 28 aprile 2014, è stato costituito il gestore d'ambito totalmente pubblico Como Acqua S.r.l., in cui partecipano i Comuni e la Provincia di Como, che possiede i requisiti per un affidamento "in house" del SII ai sensi della normativa vigente.

Gli obiettivi principali che il gestore d'ambito deve perseguire sono la progressiva attuazione del Piano d'Ambito al fine di conseguire:

- maggior qualità ambientale prevista dalla disciplina europea in materia (buono stato ecologico) anche attraverso interventi di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- il miglioramento della qualità della fornitura all'utenza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche innovando la gestione commerciale del servizio;

RB

JS

- la gestione, priva di fini di lucro, secondo una logica di efficienza ed efficacia, industriale e strategica di un servizio collettivo di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto delle sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato pacchetto di servizi.
- in data 29 settembre 2015, il Consiglio Provinciale di Como ha deliberato l'affidamento, per la durata di 20 anni, del SII alla società pubblica **Como Acqua S.r.l.** secondo la formula "in house providing". Il piano d'ambito ("Piano d'Ambito"), approvato dalla giunta Provinciale di Como con deliberazione n.15 del 18 dicembre 2014, congiuntamente alle deliberazioni inerenti e conseguenti da parte dei soggetti interessati, ha previsto, come strategia di attuazione degli obiettivi, **l'incorporazione da parte di Como Acqua delle varie società operative territoriali** (Società Operative Territoriali — "SOT") attive nel settore del SII nell'ATO di Como.
- con la medesima deliberazione il Consiglio Provinciale ha individuato un periodo transitorio, pari a 3 anni dall'affidamento del servizio, per superare la frammentazione gestionale esistente ed addivenire ad un unico gestore operativo sul territorio, che è scaduto in data 30 settembre 2018;
- in data 30 novembre 2015 è stata sottoscritta la stipula della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ufficio d'Ambito e Il Gestore, successivamente aggiornata (e sottoscritta in data 24/11/2017), in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR. Nella richiamata delibera si è dato atto che l'operatività nella gestione del servizio idrico integrato sarebbe avvenuta progressivamente, in un arco temporale non superiore ai 3 anni dall'affidamento del servizio idrico integrato (periodo transitorio). Dal punto di vista tariffario, l'Ente d'Ambito ha provveduto ad approvare manovre relative all'intero perimetro dell'ATO, nonché ad adottare una tariffa agli utenti omogenea su tutto il territorio.

L'art. 4 della convenzione (Perimetro delle attività affidate) prevede che l'esercizio del Servizio si svolga all'interno del perimetro amministrativo dei comuni della provincia di Como, tra cui **Carbonate, Mozzate e Locate Varesino**.

- con efficacia a partire dal 1° gennaio 2019, si è perfezionato il processo di fusione per incorporazione/scissione di 12 Società Operative del Territorio (SOT) in Como Acqua S.r.l..
- in data 2 aprile 2019 il Consiglio Provinciale di Como ha deliberato, su istanza di Como Acqua S.r.l., la proroga del periodo transitorio al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la conclusione delle attività di aggregazione delle gestioni, sulla base del Piano di Subentro redatto dalla stessa Como Acqua S.r.l..

RB

*[Handwritten signature]*

In attuazione del processo di aggregazione, quindi, l'Operazione in trattazione consentirà al gestore d'Ambito Como Acqua di subentrare nella gestione, attualmente in capo ad Aqua Seprio, del servizio di acquedotto nei comuni di Mozzate, Carbonate e Locate Varesino.

La fusione consentirà di ottimizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato, attraverso una struttura societaria unica che garantisca una maggiore efficienza operativa e una razionalizzazione dei costi. L'incorporazione di Aqua Seprio in Como Acqua consentirà di ottenere ulteriori economie di scala, migliorare l'accesso ai fondi pubblici per investimenti in infrastrutture, e potenziare la capacità di gestione delle risorse idriche, con un conseguente beneficio per gli utenti in termini di qualità del servizio e sostenibilità ambientale.

In particolare, l'aggregazione attuata tramite l'incorporazione in Como Acqua consentirà ad Aqua Seprio il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:

- consolidamento delle esperienze e del know how tecnico-gestionale, prodromico al mantenimento e miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati sul territori di riferimento, principalmente in termini di: i) gamma di servizi erogati all'utenza; ii) capillarità dei presidi territoriali tecnici e all'utenza; iii) attenzione alla qualità dei servizi;
- conservazione della "matrice territoriale", con il mantenimento di un significativo presidio sul territorio e di uno stretto legame con i cittadini e con gli enti pubblici territoriali soci che oggi caratterizza le due Società;
- rafforzamento delle strutture industriali e patrimoniali esistenti;
- massimizzazione della gestione complessiva dei servizi con la conseguente ottimizzazione dei costi e razionalizzazione nella gestione delle risorse organizzative e produttive (ad esempio: possibilità di allocare le risorse ai diversi progetti in maniera efficiente, valorizzando al massimo l'esperienza e la competenza dei singoli, che potranno avere maggiori opportunità di sviluppare le proprie competenze specifiche su uno spettro di progetti più ampio rispetto a quello offerto dalla società di provenienza);
- raggiungimento di sinergie significative che permetteranno di mantenere il piano di investimenti già previsto per la Società;
- governo del processo di convergenza delle tariffe in seno all'Ambito Territoriale Ottimale,
- omogeneizzazione degli investimenti pro-capite;
- miglioramento dell'accesso al credito (ovvero, di accensione di finanziamenti a medio-lungo termine) e conseguente miglioramento dei profili di fattibilità e sostenibilità dei piani di investimento di lungo periodo, con beneficio diretto sui territori di riferimento.

RB



## 2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### Società Incorporante:

**Como Acqua S.r.l.**, avente sede legale in Viale Innocenzo XI n. 50, Cap 22100, Como (CO), iscritta nel Registro delle Imprese di Como-Lecco, codice fiscale/p. iva n. 03522110133 e capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto pari ad Euro 542.426,70.

### Società Incorporanda:

**Aqua Seprio Servizi S.r.l.**, avente sede legale in Via San Bartolomeo n. 13, Cap 22076, Mozzate (CO), iscritta nel Registro delle Imprese di Como-Lecco, codice fiscale/p. iva n. 02749880130 e capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto pari ad Euro 516.500,00.

## 3. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE

A seguito della fusione, lo Statuto della Società Incorporante subirà alcune modifiche, in particolare:

- aumento del capitale sociale a servizio dell'operazione (art. 8);
- modifica all'Allegato A dello Statuto ("Tabella diritti di voto").

Lo statuto sociale di Como Acqua S.r.l., a seguito del perfezionamento dell'Operazione, è allegato sotto la lettera "A" al presente progetto.

## 4. RAPPORTO DI CAMBIO

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione si sono avvalsi di un *advisor* esterno indipendente.

Il rapporto di cambio, inteso come la quantità di nuove quote della società risultante dalla fusione che riceveranno i soci di Aqua Seprio a fronte del numero delle vecchie quote detenute nella società incorporanda (che saranno annullate in seguito alla fusione stessa), è stato calcolato applicando la seguente formula di calcolo:

	capitale economico	capitale sociale	capitale economico / capitale sociale	
Como Acqua	94.003.522	542.427	173,30180	A
Aqua Seprio	333.679	516.500	0,64604	B
<b>rapporto di concambio ( B / A )</b>			<b>0,00373</b>	

RB  
AS

Sulla base del sopra indicato rapporto di cambio, l'aumento di capitale sociale di Como Acqua destinato ai soci di Aqua Seprio per effetto della fusione per incorporazione ammonta a **Euro 1.925,42**:

	capitale sociale	incidenza percentuale
Capitale Sociale Como Acqua Ante-fusione	542.426,70	99,646%
Aumento C.S. destinato ai soci di Aqua Seprio	1.925,42	0,354%
<b>Capitale Sociale Como Acqua Post-fusione</b>	<b>544.352,12</b>	<b>100,000%</b>

In particolare, l'aumento di capitale sociale spetterà ai comuni soci di Aqua Seprio in proporzione alle attuali percentuali di possesso nella stessa Aqua Seprio:

	aumento capitale sociale	incidenza percentuale
Comune di MOZZATE	995,44	51,700%
Comune di LOCATE VARESINO	577,63	30,000%
Comune di CARBONATE	352,35	18,300%
<b>Totale</b>	<b>1.925,42</b>	<b>100,000%</b>

La congruità del rapporto di cambio è demandata alla valutazione di un esperto congiunto nominato dalle società partecipanti all'Operazione, ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile.

Si dà atto che la Società Incorporanda non possiede quote della Società Incorporante, né la Società Incorporante possiede quote della Società Incorporata. Si dà atto che né la Società Incorporanda né la Società Incorporante possiedono quote proprie.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione le quote rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda verranno annullate.

Non sono previsti conguagli in denaro.

## 5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Società Incorporante, per effetto dell'Operazione, procederà - come detto - all'aumento del capitale sociale per nominali **Euro 1.925,42**, tramite emissione di quote da assegnarsi ai soci della Società Incorporanda sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente paragrafo 4, calcolato sulla base dei valori del capitale economico delle società partecipanti alla fusione.

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le quote della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate con le quote della Società Incorporante, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4 del presente

RB  
X



Progetto di Fusione.

#### **6. DATA DALLA QUALE TALI QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI**

Le quote emesse dalla Società Incorporante a soddisfazione del rapporto di cambio avranno godimento regolare a partire dalla data di efficacia dell'Operazione, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30 dello Statuto di Como Acqua S.r.l..

#### **7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

Alla fusione sarà data attuazione totale, mediante la stipulazione di un unico atto di fusione con la partecipazione della Società Incorporante e della Società Incorporanda.

La fusione avrà efficacia giuridica quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero a partire dal termine successivo stabilito in sede di atto di fusione ("Data di Efficacia"), purché, in ogni caso, non anteriore al giorno 1° gennaio 2026.

Gli effetti della fusione ai fini contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in cui cadrà la Data di Efficacia.

A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alle medesime, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-bis, comma 1, Codice Civile.

#### **8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE.**

Non esistono particolari categorie di soci nelle società partecipanti all'Operazione e non esistono possessori di titoli diversi dalle quote.

#### **9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

#### **10. DEPOSITI E PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTI**

Il Progetto di Fusione verrà depositato per iscrizione nel Registro delle Imprese di Como-Lecco, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, del Codice Civile.

RB

ff

Ai sensi 2501-septies del Codice Civile, sono inoltre depositati nei termini di legge presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione i seguenti documenti:

- a) il presente Progetto di Fusione con i relativi allegati A e B;
- b) le situazioni patrimoniali riferite alla data del 31 dicembre 2024 delle Società Partecipanti alla Fusione ex art. 2501-quater del cod. civ. (segnatamente, i rispettivi bilanci relativi all'esercizio 2024 già approvati dai rispettivi organi societari competenti);
- c) le relazioni degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod. civ.;
- d) la relazione degli esperti sul concambio di cui 2501-sexies del cod. civ.;
- e) i bilanci degli ultimi tre esercizi sia della Società Incorporante che della Società Incorporanda con le relative relazioni;
- f) ogni altra documentazione prevista dalla legge sarà depositata.

Elenco degli allegati:

**Sub "A"** Nuovo Statuto della società Incorporante "Como Acqua S.r.l."


**Sub "B"** Tabella dei diritti di voto – Allegato A, art. 17 dello Statuto"

\* \* \*

23 giugno 2025.

**Per Como Acqua S.r.l.**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione



**Per Aqua Seprio Servizi S.r.l.**

L'Amministratore Unico





**Sub "A" Nuovo Statuto della società Incorporante "Como Acqua S.r.l."**

**STATUTO**

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata-----

Art.1) DENOMINAZIONE -----

----- **"COMO ACQUA S.R.L."** -----

La società è a totale capitale pubblico locale ed opera secondo le modalità pro-

prie degli affidamenti "in house".-----

Art.2) SEDE -----

La società ha sede in Comune di Como.-----

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'assemblea

dei soci. -----

Quando sussistano ragioni strettamente funzionali all'esercizio delle attività statutarie della società, l'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie o amministrative, filiali ed agenzie, in altre località all'interno dell'ambito territoriale ottimale di riferimento (di seguito anche "ATO"), come definito dalle vigenti disposizioni di legge.-----

Art.3) LIBRO SOCI -----

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni dei dati identificativi dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica certificata,

ai fini stabiliti dal presente statuto. -----

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento del deposito dei relativi atti nel Registro delle Imprese.-----

Art.4) OGGETTO -----

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal Decreto Legislativo n.152/2006 nel territorio e a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della provincia di Como.

In particolare, in conformità alle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio

dei servizi pubblici locali; le attività strumentali a quelle sopra indicate. --

A tal fine la società può rendersi conferataria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito "S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche mediante: la realizzazione

RB  
fa

degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito Provinciale e degli altri strumenti di pianificazione vigenti; gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui sopra.

La società ha inoltre per oggetto: -----

(i) le attività relative all'anagrafica dell'utenza, all'erogazione e alla bollettazione, alla riscossione del dovuto e al recupero delle morosità;

(ii) su delega delle competenti amministrazioni pubbliche, le procedure espropriative connesse al perseguimento dell'oggetto sociale, espletando le attività previste dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche di natura

regionale; -----

(iii) l'esecuzione di studi, iniziative, ricerche atte a contribuire al perseguimento dei fini sociali e previsti dalla legge in carico al gestore del S.I.I.; -----

(iv) l'assunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di partecipazioni in altre società di capitali possedute integralmente da enti pubblici locali appartenenti al territorio dell'ATO, dotate dei requisiti dell'in house providing, aventi ad oggetto attività inerenti al S.I.I. e purché non siano alterati il controllo analogo e la prevalenza delle attività sociali a favore dei soci.

Tutte le attività costituenti l'oggetto sociale potranno essere svolte nell'ambito dell'ATO di riferimento, nonché nel territorio finitimo in caso di convenzioni ed accordi con gli ATO confinanti, ovvero con analoghe società di gestione o patrimoniali, sempre nei limiti dei criteri della prevalenza e del controllo analogo.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, ivi compresa la prestazione di garanzie

reali, nei limiti consentiti dalla legge. -----

Art.5) SOCI -----

Possono essere soci esclusivamente gli enti pubblici locali il cui territorio ricade nei confini amministrativi dell'ATO ovvero nell'ambito territoriale della Provincia di Como e pertanto non è ammessa alcuna partecipazione al capitale da parte di

enti diversi e/o soggetti privati. -----

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese. L'indirizzo di posta elettronica certificata, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà parimenti risultare dai libri sociali. Sarà cura degli interessati comunicare alla società tramite lettera raccomandata, o posta elettronica certificata entro trenta giorni

RB

ff

dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione. -----

Art.6) RAPPORTI TRA SOCIETA' E SOCI-----

Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci attraverso la consultazione della società da parte dei soci in ordine alla gestione del patrimonio conferito e all'organizzazione e/o all'acquisto dei servizi pubblici affidati, all'andamento generale della gestione e alle concrete scelte operative, con audizione del presidente, degli amministratori delegati e del direttore generale, ove nominati, da disporsi con le frequenze e modalità di cui in seguito. Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui in seguito, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o

regolamenti dei Comuni o degli enti locali soci. -----

I soci, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi.-----

I soci esercitano il controllo "ex ante" mediante: -----

(i) l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione predisposta dall'organo amministrativo, in cui si evidenziano la previsione annuale dell'andamento della gestione, dello stato economico, patrimoniale e finanziario della società, gli obiettivi che si intendono raggiungere nel corso dell'esercizio, l'eventuale proposta di aggiornamento del piano industriale, nonché l'approvazione del piano triennale degli investimenti.-----

L'assemblea dei soci può decidere con propria deliberazione di ampliare o ridurre l'oggetto della relazione di cui sopra, su proposta dell'organo amministrativo. Laddove uno o più soci ritengano necessario un confronto diretto con l'organo amministrativo al fine di analizzare in forma più compiuta i contenuti della relazione, possono chiedere un'audizione all'organo amministrativo ovvero indirizzare allo stesso un quesito scritto con diritto a una risposta espressa e, qualora i soci richiedenti raggiungano un quinto del capitale sociale e rappresentino almeno 15 (quindici) soci, gli stessi possono richiedere la convocazione dell'assemblea;-----

(ii) l'autorizzazione assembleare preventiva ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile, al compimento degli atti ed all'assunzione di decisioni relative a: -----

-operazioni immobiliari, e mobiliari, ivi compresa la assunzione di finanziamenti, mutui anche ipotecari e la concessione di garanzie reali, di valore superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione) laddove non siano stati previsti e approvati nella relazione di cui al precedente punto (i); -----

-assunzione di partecipazioni societarie. -----

I soci esercitano il controllo contestuale attraverso la sottoposizione agli stessi di una relazione semestrale dell'organo amministrativo, che deve contenere

RB

AP

informazioni relative all'andamento economico, amministrativo e gestionale della società. Almeno due volte all'anno l'organo amministrativo convoca l'assemblea

per illustrare l'andamento generale della società. -----

I soci esercitano il controllo "ex post" in sede di approvazione del bilancio.

I soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del S.I.L., attraverso gli organi sociali cui partecipano, con potere di formulare proposte, hanno diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti della società, compresi quelli di natura contrattuale, e possono verificare in ogni momento la regolarità della gestione corrente della società e la puntuale esecuzione degli indirizzi ed obiettivi strategici, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo analogo può essere altresì esercitato con il supporto di una commissione, nominata dai soci in propria rappresentanza, che oltre a coordinare il controllo congiunto degli Enti soci rispetto all'attività gestionale, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai soci il controllo dei servizi dagli stessi affidati alla società.-

Ai sensi del Decreto Legislativo n.175/2016 art.11 comma 9 let.d) è previsto il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Art.7) DURATA -----

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin-  
quanta). -----

Art.8) CAPITALE -----

Il capitale della società è di Euro 544.352,12 (cinquecentoquarantaquattromilatrecentocinquantadue e centesimi dodici) ~~542.426,70 (cinquecentoquarantaquattromilaquattrocentoventisei e centesimi settanta).~~

L'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi (intendendosi per tali esclusivamente gli altri Enti locali compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento) salvo che l'aumento sia deliberato ai sensi dell'art. 2482-ter, primo comma, del Codice Civile.

Potranno essere effettuati conferimenti in natura, in particolare quelli aventi ad oggetto reti, impianti e/o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato e/o relativi rami gestionali. -----

Art.9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E PRELAZIONE -----

(i) Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni al capitale sociale e dei correlati diritti di sottoscrizione è consentito nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge in materia ed in nessun caso quote del capitale sociale, ancorché minoritarie, possono essere alienate o trasferite a soggetti privati o a soggetti pubblici non compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito

RB  
ff

Territoriale di riferimento.

(ii) In caso di trasferimento inter vivos di partecipazioni al capitale, ai soci spetta il diritto di prelazione sull'acquisto, disciplinato come segue.

(iii) Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

(iv) Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione agli altri soci, il socio che intende alienare la propria partecipazione deve informare l'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale devono essere riportate:

-l'identità del potenziale acquirente, nel rispetto di quanto previsto al comma (i);

-il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il valore attribuito alla partecipazione;

-le modalità ed i termini di pagamento.

(v) L'organo amministrativo dovrà provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ad informare i soci cui spetta il diritto di prelazione, indicando gli estremi dell'offerta, con mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento e della sua data.

(vi) Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente

rapporto di partecipazione. -----

(vii) Nel caso in cui uno o più dei soci aventi diritto alla prelazione decidano di non esercitarlo, il loro diritto si accresce proporzionalmente a favore dei restanti soci, a meno che questi vi abbiano rinunciato preventivamente all'atto dell'esercizio della prelazione.

(viii) Entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione dall'organo amministrativo, di cui al comma (v), i soci interessati dovranno far pervenire allo stesso, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la relativa dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione spettante.

(ix) La prelazione deve essere esercitata con riferimento al prezzo o valore indicato dal socio alienante.

(x) Nell'eventualità che il prezzo richiesto o il valore attribuito siano giudicati eccessivi si farà ricorso ad un arbitratore nominato dall'organo amministrativo a maggioranza, con esclusione dal voto degli amministratori che dovessero versare in situazione di conflitto di interessi. -----

(xi) In caso non sia possibile nominare l'arbitratore ai sensi del precedente comma, la nomina è rimessa alla decisione del Presidente del Tribunale di Como su richiesta della parte più diligente. -----

(xii) Nella determinazione del prezzo, secondo equità, l'arbitratore dovrà prendere in considerazione: la situazione patrimoniale della società, la sua redditività passata e prospettica, la posizione della società nel mercato, il prezzo pro-

RB

ff

posto dal socio alienante. -----

(xlii) Il prezzo così determinato è vincolante per le parti, a meno che esso non risulti inferiore di almeno il 20% (venti per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente; in tale evenienza è riconosciuta la facoltà all'alienante di rinunciare al trasferimento, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della notizia della determinazione attuata dall'arbitratore. Se entro tale termine il socio non si avvale di tale facoltà di rinuncia, il contratto traslativo deve essere concluso al prezzo stabilito tramite l'arbitraggio. -----

(xiv) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta. -----

(xv) Nell'eventualità che nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, secondo i termini e le modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione. --

(xvi) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché nel caso di costituzione di usufrutto. -----

(xvii) In caso di trasferimento senza l'osservanza delle regole sopra indicate, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà

alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate nel presente articolo, a condizione che il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata, all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----

Art.10) DIRITTO DI RECESSO -----

Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge. -----

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento a-

gli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo. La comunicazione posta elettronica certificata o per raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui: -----

\* è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione che legittima il recesso; -----

\* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

\* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che

RB  
JR

legittima il

suo diritto di recesso; -----

\* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. -----

Non è ammesso il recesso parziale. -----

Art.11) ASSEMBLEA -----

Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare. -----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo nell'ATO.

In conformità con il Decreto Legislativo n.175/2016 art.11 comma 5, let.c), è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art.12) CONVOCAZIONE -----

L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dagli amministratori a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato

per l'adunanza. -----

Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli amministratori, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica a condizione che gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla società (e pertanto risulti dai libri o dagli atti sociali) il loro recapito, numero

di fax o indirizzo di posta elettronica. -----

Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli enti soci, l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea; qualora tutti i soci comunichino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente senza attendere il decorso dei 30 (trenta) giorni. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione, fermo restando quanto disposto all'art. 16 per la validità delle deliberazioni. -----

Art.13) ASSEMBLEA TOTALITARIA -----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

(i) è rappresentato l'intero capitale sociale e

(ii) tutti gli amministratori e l'organo di controllo in carica sono presenti ovvero risultino, per loro dichiarazione scritta da conservarsi negli atti della società, informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

RB  
JF



#### Art.14) ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si

trovano il presidente ed il segretario. -----

#### Art.15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA -----

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio, per delega scritta (spedita al delegato anche mediante telefax o posta elettronica), che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La delega non può essere conferita ai membri degli organi di amministrazione e di controllo, ai dipendenti della società o alle società da essa controllate, né ai membri degli organi amministrativi e di vigilanza e revisione o ai dipendenti di queste ultime.

-----  
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea. -----

#### Art.16) PRESIDENZA, VERBALI -----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico oppure dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente; in mancanza di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente. Nei casi previsti dalla legge il verbale della deliberazione dell'assemblea è redatto da notaio designato dal presidente

dell'assemblea stessa. -----

#### Art.17) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che siano titolari di almeno la metà dei voti complessivamente spettanti alla totalità dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti in assemblea al momento della votazione; occorre peraltro il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti complessivamente spettanti alla totalità dei soci per le deliberazioni inerenti alle modifiche dello statuto, lo scioglimento anticipato della società e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Per la nomina delle cariche sociali vale quanto disposto dai successivi artt. 19) e 29). Le deliberazioni sono prese per alzata di mano e rilevazione nominativa dei contrari e degli astenuti, salvo che la maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti richieda l'appello nominale.

PB  
18

In considerazione del fatto che:-----

(i) ai sensi dell'art. 5 del presente statuto possono essere soci esclusivamente gli enti pubblici locali il cui territorio ricade nei confini amministrativi dell'ATO ovvero nell'ambito territoriale della provincia di Como;

e che -----

(ii) la società gestisce il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Como;

Il diritto di voto dei soci non vale in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale, bensì nella misura risultante nella tabella allegata al presente statuto quale sua parte integrante come "Allegato A" ("Tabella dei Voti"), nella

quale è indicato il numero dei voti spettanti a ciascun socio, così determinato:

-----  
\* per il 36%, su base 3.600 (con arrotondamento al numero intero), in proporzione alla partecipazione al capitale sociale, come risultante dal Libro soci di cui all'art.3; -----

\* per il 64%, su base 6.400 (con arrotondamento al numero intero), in proporzione al numero di abitanti residenti in ciascun Comune, quale risultante dall'ultimo censimento, ai sensi dell'art. 14 comma 32, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, come successivamente modificato, disponibile alla data di adozione del presente statuto ("Ultimo Censimento"). -----

La Tabella dei Voti dovrà essere aggiornata a cura dell'organo amministrativo: \* di quinquennio in quinquennio, a partire dall'inizio dell'esercizio 2023 sulla base dei dati dei residenti forniti dai Comuni all'ISTAT con riferimento alla data del

31 dicembre del secondo esercizio precedente ("Censimento Quinquennale"); \* in occasione di ogni assemblea, qualora siano nel frattempo intervenute modifiche nella composizione della compagine sociale, ad esempio in virtù di nuovi conferimenti, di trasferimenti di quote e/o di recessi; in tali casi le modifiche della tabella devono essere effettuate sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, assumendo come parametro di riferimento l'Ultimo Censimento ovvero, dopo il

2023, il Censimento Quinquennale. -----

In dipendenza di ogni aggiornamento della Tabella dei Voti, l'organo amministrativo provvederà a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art.2436, comma

6, del Codice Civile, come richiamato dall'art.2480 del Codice Civile. ----

Art.18) ORGANO AMMINISTRATIVO-----

La società può essere amministrata, da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, in ogni caso nel rispetto del limite previsto dalle norme di legge e

regolamentari tempo per tempo vigenti. -----

L'organo amministrativo dovrà essere modificato nel caso di contrasto di tale composizione con le norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

RB  
ff

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi; gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I componenti dell'organo amministrativo possono non essere soci e sono scelti per la loro competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa.

In conformità con il Decreto Legislativo n. 175/2016 art. 11 comma 5, non è consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice Civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci. Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. -----

#### Art. 19) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

La nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, fatta salva l'eventualità che essa avvenga con il voto favorevole dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale, avverrà, da parte dell'assemblea, con le seguenti modalità.

Nella scelta degli amministratori la società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. -----

Il consiglio di amministrazione è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un

numero progressivo pari ai posti da ricoprire. -----

Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale e rappresentino almeno 15 (quindici)

soci. -----  
Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli che è possibile nominare, a pena di inammissibilità. Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta l'eventuale nomina e dichiara, sotto la propria responsabilità, di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità e di possedere tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi e norme vigenti e dal presente statuto, allegando relativo curriculum vitae.

Ogni socio potrà votare una sola lista. -----

Le liste devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto dei

candidati (comunque arrotondati all'eccesso). -----

Per i mandati successivi la quota minima di candidati appartenenti al genere me-

RB  
JR

no rappresentato è innalzata a un terzo (comunque arrotondati all'eccesso). Tutte le liste devono inoltre essere formate in modo che siano rispettate le norme e i regolamenti pro tempore vigenti che impongano per gli amministratori il

possesso di determinati requisiti di legge. -----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non ammesse.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella propria lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, a seconda del numero di consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista e quindi disposti in un'unica graduatoria decrescente. Nel limite degli amministratori da eleggere,

risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Il primo degli eletti assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione. -----

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che

abbia eletto il minor numero di amministratori. -----

Nel caso in cui nessuna lista abbia eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. -----

Qualora attraverso il procedimento sopra elencato non sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato

non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo. -----

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio fra i generi pro tempore vigente. -----

La medesima procedura deve essere utilizzata per garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti pro tempore vigenti che impongano per gli amministratori

il possesso di determinati requisiti di legge. -----

Nell'eventualità in cui detta procedura non assicuri i risultati indicati, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati delle caratteristiche richieste. - Nel caso in cui, ai sensi di legge, l'organo amministrativo dovesse essere un amministratore unico, il sistema di nomina sopra descritto sarà ugualmente applicato per la nomina del suddetto amministratore unico. In tal

RB

JB

caso, però, i soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale dovranno fornire il nominativo di un candidato che verrà eletto in base al maggior numero di voti ricevuti. -----

Salvo quanto disposto all'art.23 (simul stabunt simul cadent) e nel rispetto della vigente disciplina relativa all'equilibrio dei generi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli (cooptazione) nominando i più votati non eletti della stessa lista cui appartengono gli amministratori venuti a mancare; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. -----

Nell'eventualità in cui detta procedura non possa essere applicata, i consiglieri in

carica devono sottoporre alla decisione dei soci la sostituzione dei mancanti. -----

#### Art.20) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE -----

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, qualora a ciò non si provveda secondo quanto previsto dagli articoli che precedono. -----

Al presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del consiglio di amministrazione, competono la gestione dei rapporti fra la società, i soci e gli enti pubblici istituzionali, nonché lo svolgimento di tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il consiglio di amministrazione potrà conferirgli idonei poteri. --Il presidente ha la rappresentanza generale della società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. -----

Il presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, anche per revocazione o cassazione, nonché rinunciare agli atti di giudizio, come pure nominare mandatarî

per determinati atti e/o categorie di atti. -----

Ai sensi del Decreto Legislativo n.175/2016 art.11 comma 9 let. b), è esclusa la carica di vicepresidente, salvo il caso in cui la previsione della carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

#### Art.21) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito dell'ATO, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, telegramma, telefax o

messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno comunicato tre giorni prima a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica) a ciascun membro del consiglio ed all'organo di controllo, se nominato. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere

MB  
JB

identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. ---

#### Art.22) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi, dall'amministratore designato dagli intervenuti.-----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente. -----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

#### Art.23) SIMUL STABUNT SIMUL CADENT -----

Se, per qualunque causa, viene a mancare la metà degli amministratori (in caso di loro numero pari) ovvero la maggioranza di amministratori (in caso di loro numero dispari) si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli amministratori e dovrà subito essere convocata dall'organo di controllo l'assemblea per

la nomina dei nuovi amministratori.-----

E' comunque fatto salvo quanto stabilito dal Decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito in Legge 15 luglio 1994 n. 444.-----

#### Art.24) POTERI DI GESTIONE -----

L'organo amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salva la necessaria autorizzazione dell'assemblea dei soci per l'esercizio degli atti e delle operazioni di cui al precedente art.6).

#### Art.25) AMMINISTRATORI DELEGATI-----

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n.175/2016 art. 11 comma 9 let.a) potrà attribuire ad un solo amministratore le deleghe di gestione, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'eventuale compenso stabilito per l'amministratore delegato concorre in ogni caso a determinare il tetto massimo dei compensi spettanti agli amministratori a

norma delle disposizioni di legge o regolamentari tempo per tempo vigenti.

#### Art.26) DIRETTORE -----

L'organo amministrativo può nominare un direttore della società, determinandone i poteri, le funzioni, le attribuzioni, la durata del mandato ed il compenso all'atto della nomina. Non possono comunque essere delegati al

RB  
JR

direttore i poteri riservati dalla legge all'organo amministrativo e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli indirizzi e degli obiettivi generali della società e la determinazione delle relative strategie, che in forza del presente statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea.

Il direttore si avvale della collaborazione del personale della società, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### Art.27) RAPPRESENTANZA -----

La rappresentanza generale spetta all'amministratore unico oppure al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed all'amministratore delegato; spetta altresì agli amministratori cui siano delegati dal consiglio determinati

specifici poteri, nei limiti della delega loro conferita. -----

Possono essere nominati istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. -----

#### Art.28) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Il collegio sindacale è organo di controllo della società. -----

Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; all'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

Quando non viene nominato il revisore e non sia diversamente previsto da una norma di legge o dalla volontà dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche

con le modalità indicate dal precedente art.21), ultimo comma. -----

#### Art.29) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE -----

La nomina dei componenti il collegio sindacale, fatta salva l'eventualità che essa avvenga con il voto favorevole dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale,

avverrà, da parte dell'assemblea, con le seguenti modalità. -----

Il collegio sindacale è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del collegio sindacale, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo

pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale e rappresentino almeno 15 (quindici) soci.

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista.

Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da

nominarsi, a pena di inammissibilità. -----

Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta l'eventuale nomina e dichiara sotto la propria

RB  
18



responsabilità, che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente

statuto, allegando relativo curriculum vitae. -----

Ogni socio potrà votare una sola lista. -----

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato, almeno un quinto dei candidati (comunque arrotondati all'eccesso). Per i mandati successivi la quota minima di candidati appartenenti al genere meno rappresentato è innalzata a un terzo (comunque arrotondati all'eccesso). Dalla lista che ha ottenuto la più alta percentuale di voti espressi dai soci sono tratti i nominativi di due dei tre sindaci effettivi e di un sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale sindaco effettivo con funzioni di presidente del collegio, il secondo quale sindaco effettivo ed il terzo quale sindaco supplente. Dalla lista che ha ottenuto la seconda più alta percentuale di voti espressi dai soci è tratto il nominativo del terzo sindaco effettivo e del secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale sindaco effettivo,

il secondo quale sindaco supplente. -----

Qualora attraverso il procedimento sopra elencato non sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto

della stessa lista, secondo l'ordine progressivo. -----

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla disciplina inerente l'equilibrio

fra i generi pro tempore vigente. -----

Nell'eventualità in cui detta procedura non assicuri i risultati indicati, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati delle caratteristiche richieste. Nel caso di presentazione di una sola lista, l'intero collegio sindacale verrà tratto dall'unica lista presentata. -----

Art.30) BILANCIO E UTILI -----

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. -----

L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni,

sempre dalla chiusura dell'esercizio. -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie per lo sviluppo delle attività sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea

RB



nella deliberazione di approvazione del bilancio.-----

Art.31) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI-----

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a futuro aumento di capitale, nel rispetto delle normative vigenti, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art.2467 del Codice Civile, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art.32) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'assemblea dei soci.-----

La liquidazione della società sarà affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea, nel rispetto delle norme in materia, delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri del liquidatore ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.-----

Art.33) DISPOSIZIONI APPLICABILI-----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di società a responsabilità limitata ed alle leggi speciali, nazionali o regionali, applicabili in materia.

RB

JB

**Sub "B" Tabella dei diritti di voto – Allegato A, art. 17 dello Statuto"**

SOCI	AGGIORNAMENTO POST FUSIONE AQUA SEPRIO		
	Voti spettanti in base alla quota di capitale	Voti spettanti in base al numero di abitanti (Aggiornamento ISTAT 2021)	Voti totali socio post aggiornamento
Provincia di Como	1	0	1
Albavilla	69	71	140
Albese con Cassano	44	47	91
Albiolo	6	30	36
Alserio	12	15	27
Alta Valle Intelvi	1	34	35
Alzate Brianza	37	54	91
Anzano del Parco	21	20	41
Appiano Gentile	58	86	144
Argegno	0	8	8
Arosio	48	57	105
Asso	40	39	79
Barni	6	6	12
Bellagio	2	40	42
Bene Lario	0	4	4
Beregazzo con Figliaro	21	31	52
Binago	2	54	56
Bizzarone	16	19	35
Blessagno	0	3	3
Blevio	0	12	12
Bregnano	3	71	74
Brenna	21	24	45
Brienno	0	4	4
Brunate	1	18	19
Bulgarograsso	81	45	126
Cabiate	3	83	86
Cadorago	35	88	123
Caglio	5	5	10
Cantù	566	439	1005
Canzo	58	57	115
Capiago Intimiano	79	61	140
Carate Urio	1	12	13

RB

AA

AGGIORNAMENTO POST FUSIONE AQUA SEPRIO			
SOCI	Voti spettanti in base alla quota di capitale	Voti spettanti in base al numero di abitanti (Aggiornamento ISTAT 2021)	Voti totali socio post aggiornamento
Carbonate	2	32	34
Carimate	44	49	93
Carlazzo	0	35	35
Carugo	54	73	127
Casino d'Erba	21	18	39
Casrate con Bernate	50	56	106
Cassina Rizzardi	31	37	68
Castelmarie	13	14	27
Castelnuovo Bozzente	0	10	10
Cavargna	0	2	2
Centro Valle Intelvi	1	40	41
Cerano d'Intelvi	0	6	6
Ceremate	47	103	150
Cernobbio	3	71	74
Cirimido	16	24	40
Claino con Osteno	0	6	6
Colonno	0	5	5
Colverde	35	61	96
Como	75	929	1004
Cremia	0	8	8
Cucciago	51	38	89
Dizzasco	0	7	7
Domaso	1	16	17
Dongo	2	36	38
Dosso del Liro	0	3	3
Erba	205	179	384
Eupilio	29	29	58
Faggeto Lario	1	13	14
Faloppio	29	54	83
Fenegrò	20	36	56
Figino Serenza	58	55	113
Fino Momasco	77	110	187
Gera Lario	0	12	12
Grandate	16	31	47
Grandola ed Uniti	1	15	16
Gravedona ed Uniti	2	46	48

RB

JS

AGGIORNAMENTO POST FUSIONE AQUA SEPRIO			
SOCI	Voti spettanti in base alla quota di capitale	Voti spettanti in base al numero di abitanti (Aggiornamento ISTAT 2021)	Voti totali socio post aggiornamento
Griante	0	7	7
Guanzate	25	65	90
Inverigo	71	102	173
Laglio	0	10	10
Laino	0	6	6
Lambrugo	24	28	52
Lasnigo	5	5	10
Lezzeno	1	22	23
Limido Comasco	18	43	61
Lipomo	3	67	70
Locate Varesino	4	48	52
Lomazzo	4	111	115
Longone al Segrino	17	22	39
Luisago	23	30	53
Lurago d'Erba	50	60	110
Lurago Marinone	15	28	43
Lurate Caccivio	210	108	318
Magreglio	5	8	13
Mariano Comense	212	281	493
Maslianico	1	35	36
Menaggio	1	34	35
Merone	42	45	87
Monguzzo	22	26	48
Montano Lucino	32	60	92
Montorfano	27	28	55
Mozzate	7	97	104
Musso	0	10	10
Novedrate	33	32	65
Olgiate Comasco	97	131	228
Oltiona di San Mamette	34	26	60
Orsenigo	11	30	41
Pianello del Lario	0	12	12
Pigra	0	3	3
Plesio	0	9	9
Pognana Lario	0	7	7
Ponte Lambro	50	47	97

RB

SS

AGGIORNAMENTO POST FUSIONE AQUA SEPRIO			
SOCI	Voti spettanti in base alla quota di capitale	Voti spettanti in base al numero di abitanti (Aggiornamento ISTAT 2021)	Voti totali socio post aggiornamento
Porlezza	2	54	56
Proserpio	11	11	22
Rezzago	4	3	7
Rodero	3	14	17
Rovellasca	3	88	91
Rovello Porro	3	69	72
Sala Comacina	0	5	5
San Fermo della Battaglia	29	87	116
San Siro	1	19	20
Schignano	0	10	10
Senna Comasco	33	35	68
Solbiate con Cagno	20	52	72
Sormano	8	7	15
Stazzona	0	7	7
Tavernerio	3	64	67
Torno	0	12	12
Tremezzina	2	56	58
Uggiate con Ronago	51	74	125
Valbrona	28	29	57
Valmorea	7	29	36
Valsolda	1	16	17
Veleso	0	2	2
Veniano	19	34	53
Vercana	0	8	8
Vertemate con Minoprio	62	46	108
Villa Guardia	144	88	232
Zelbio	0	2	2
Unione dei Comuni Lario e Monti	1	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>3.600</b>	<b>6.400</b>	<b>10.000</b>

RB  
ff